

**Regolamento per la gestione dei pagamenti
relativi ai fondi trasferiti per l'esercizio delle
deleghe in materia di Formazione,
Orientamento e Lavoro.**

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.70 del 31 luglio 2000

Regolamento per la gestione dei pagamenti relativi ai fondi trasferiti per l'esercizio delle deleghe in materia di Formazione, Orientamento e Lavoro.

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità dei pagamenti in acconto, intermedi e a saldo relativi ai fondi trasferiti dalla Regione Emilia - Romagna alla Provincia per l'esercizio delle deleghe in materia di Formazione, Orientamento e Lavoro.

Articolo 2

(Pagamenti in conto sospeso)

1. Il Tesoriere della Provincia effettua il pagamento in conto sospeso nella misura massima per ogni iniziativa annuale fino al 95% del finanziamento posto a carico della Provincia di Rimini.
2. Il Tesoriere della Provincia effettua il pagamento in acconto fino al 10% del finanziamento provinciale dell'iniziativa:
 - a) Enti accreditati ai sensi dell'articolo 205 della L.R. 3/1999: erogazione senza fidejussione alla presentazione da parte del Beneficiario finale della richiesta di acconto con autodichiarazione di maturazione delle spese fino al 10% del finanziamento provinciale dell'attività e della dichiarazione del suo inizio confermata dagli Uffici competenti
 - b) Enti non accreditati ai sensi dell'art. 205 della L.R. 3/1999: erogazione con fidejussione alla presentazione da parte del

beneficiario finale della richiesta di acconto con autodichiarazione di maturazione delle spese fino al 10% del finanziamento provinciale dell'attività e della dichiarazione del suo inizio confermata dagli Uffici competenti

3. Il Tesoriere della Provincia effettua il pagamento in acconto della quota rimanente nel limite del 95% della somma complessiva: a richiesta del beneficiario a presentazione della fattura / nota intestata all'Amministrazione Provinciale, relativa allo stato di avanzamento della spesa corredata degli elementi giustificativi per pari importo.

Articolo 3

(Regolarizzazione contabile)

1. Il dirigente competente adotterà, dopo gli opportuni controlli, almeno trimestralmente e comunque entro il 15 dicembre di ogni anno, gli atti di liquidazione della spesa, prendendo atto dell'avvenuto pagamento effettuato in conto sospeso da parte del Tesoriere.

Articolo 4

(Rapporti Provincia/Tesoriere)

1. Il sistema informatico di gestione dei fondi di formazione della Provincia dovrà consentire il collegamento telematico con il sistema informatico del Tesoriere della Provincia in modo tale che lo stesso possa disporre in tempo reale di un quadro completo di ogni utile informazione inerente le somme da pagare, comprensivo della fase dell'impegno di spesa relativo ad ogni corso e che consenta di mantenere aggiornata la situazione dopo ogni movimento contabile relativo, fino al completamento dei pagamenti dovuti.

Articolo 5

(Liquidazione a saldo)

1. La liquidazione del saldo è effettuata secondo le attuali procedure di assunzione dell'atto di liquidazione, previste dal vigente Regolamento di contabilità.

Articolo 6

(Adeguamento convenzione di Tesoreria)

1. Il vigente contratto di Tesoreria sarà integrato con apposito atto, al fine di regolare compiutamente tutte le necessarie operazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 7

(Norma transitoria)

1. Nell'attesa dell'avvio del sistema informatico di cui al precedente articolo 4 la gestione dei flussi finanziari di cui al presente regolamento avverrà mediante documentazione cartacea ed in ogni caso ad avvenuto perfezionamento dei rapporti contabili con il Tesoriere di cui al precedente articolo 6.

Articolo 8

(Rinvio)

1. Per gli aspetti non disciplinati nel presente atto si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, nonché al Decreto Legislativo n.77/1995.